

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2244 DELLA COMMISSIONE**del 3 dicembre 2015****recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, per quanto riguarda i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 183, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione ⁽²⁾ prevede la sorveglianza delle importazioni dei prodotti elencati nell'allegato XVIII. Questa sorveglianza si effettua secondo le modalità previste all'articolo 30 *quinquies* del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione ⁽³⁾.
- (2) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo sull'agricoltura ⁽⁴⁾ concluso nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e sulla base dei più recenti dati disponibili per il 2012, il 2013 e il 2014, è opportuno modificare i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per alcuni ortofrutticoli a decorrere dal 1° novembre 2015.
- (3) Occorre pertanto modificare il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 di conseguenza. Per ragioni di leggibilità, è necessario sostituire integralmente l'allegato XVIII del suddetto regolamento.
- (4) Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato XVIII del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 è sostituito dal testo che figura in allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2015

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e trasformati (GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GUL 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

⁽⁴⁾ GUL 336 del 23.12.1994, pag. 22.

ALLEGATO

«ALLEGATO XVIII

DAZI ADDIZIONALI ALL'IMPORTAZIONE: TITOLO IV, CAPO I, SEZIONE 2

Fatte salve le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la formulazione della designazione delle merci ha valore puramente indicativo. L'ambito di applicazione dei dazi addizionali è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento.

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodo di applicazione	Volumi limite (in tonnellate)
78.0015	0702 00 00	Pomodori	Dal 1° ottobre 2015 al 31 maggio 2016	451 045
78.0020			Dal 1° giugno 2016 al 30 settembre 2016	29 768
78.0065	0707 00 05	Cetrioli	Dal 1° maggio 2016 al 31 ottobre 2016	16 093
78.0075			Dal 1° novembre 2015 al 30 aprile 2016	13 271
78.0085	0709 91 00	Carciofi	Dal 1° novembre 2015 al 30 giugno 2016	16 157
78.0100	0709 93 10	Zucchine	Dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015	263 359
			Dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016	258 846
78.0110	0805 10 20	Arance	Dal 1° dicembre 2015 al 31 maggio 2016	713 508
78.0120	0805 20 10	Clementine	Dal 1° novembre 2015 alla fine di febbraio 2016	267 618
78.0130	0805 20 30 0805 20 50 0805 20 70 0805 20 90	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); wilking e ibridi simili di agrumi	Dal 1° novembre 2015 alla fine di febbraio 2016	105 541
78.0155	0805 50 10	Limoni	Dal 1° giugno 2015 al 31 dicembre 2015	302 950
			Dal 1° giugno 2016 al 31 dicembre 2016	293 087
78.0160			Dal 1° gennaio 2016 al 31 maggio 2016	65 269
78.0170	0806 10 10	Uva da tavola	Dal 21 luglio 2015 al 20 novembre 2015	68 450
78.0175	0808 10 80	Mele	Dal 1° gennaio 2016 al 31 agosto 2016	667 666
78.0180			Dal 1° settembre 2015 al 31 dicembre 2015	464 902
			Dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016	54 155

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodo di applicazione	Volumi limite (in tonnellate)
78.0220	0808 30 90	Pere	Dal 1° gennaio 2016 al 30 aprile 2016	170 513
78.0235			Dal 1° luglio 2015 al 31 dicembre 2015 Dal 1° luglio 2016 al 31 dicembre 2016	235 468 118 018
78.0250	0809 10 00	Albicocche	Dal 1° giugno 2016 al 31 luglio 2016	5 422
78.0265	0809 29 00	Ciliegie, diverse dalle ciliegie acide	Dal 21 maggio 2016 al 10 agosto 2016	29 831
78.0270	0809 30	Pesche, comprese le pesche noci	Dall'11 giugno 2016 al 30 settembre 2016	4 701
78.0280	0809 40 05	Prugne	Dall'11 giugno 2016 al 30 settembre 2016	17 825»